

Prot. n. 0000011

del 03/01/2011

Comune di ODERZO
FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA
DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1994

IL SINDACO

Visti gli artt. 14 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267,
Visto l'art. 1932 del D. Lgs. 15/03/2010, n. 66,

INFORMA

1 - I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre 1994 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo Ufficio Leva Comunale, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i genitori o i tutori.

2 - Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; **((5))**
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove; **((5))**
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune;
- f) agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

AGGIORNAMENTO (5): Si riporta, in nota, il testo delle lettere b) e c) dell'art. 1933, comma 1 a seguito delle modifiche introdotte dall'avviso di rettifica in G.U. 30/9/2010, n. 229: "**((b) I giovani coniugati,))** il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; **((c) I giovani coniugati))** domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;". Le suddette modifiche entrano in vigore il 30/9/2010.

3 - Saranno iscritti d'ufficio i giovani domiciliati nel Comune la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Nello stesso modo saranno iscritti i giovani che, per età presunta, si presenteranno spontaneamente all'iscrizione o vi saranno dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore. Essi saranno cancellati dalla lista di leva se, prima della loro incorporazione, risulteranno di età minore di quella presunta.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

Oderzo, li 03/01/2011



IL SINDACO
Avv. Pietro Dalla Libera